

Cosa rischiano?

- **Non possono più tornare indietro** Tutto quello che spediscono o postano online è praticamente **impossibile da eliminare** in forma definitiva. Anche se, a pochi istanti dal click, se ne pentono. Qualcuno potrebbe avere scaricato le immagini “spinte” dalla pagina di Internet, o magari averle inviate ad altre persone, o addirittura potrebbe tirarle fuori **dopo anni**. Lo stesso vale per foto spedite tramite telefonino. Pensano di averle mandate a una persona fidata? E se poi ci litigano? Queste immagini potrebbero nuocere alla **reputazione** dei tuoi figli, creargli problemi in futuro con i nuovi partner, o addirittura influenzare rapporti di lavoro.

- **Diventano più esposti e ricattabili** Un'immagine troppo spinta può essere usata facilmente da persone che vogliono danneggiare i tuoi figli. In un attimo possono farla vedere a tutti, e tu non avrai mai la possibilità di eliminarla o riappropriartene definitivamente.
- **Attirano malintenzionati** Dando una certa immagine di sé online, magari sul profilo di un Social Network, i tuoi figli attirano molte persone a rischio. Che potrebbero essere **incentivate** ad accedere ai loro dati personali o a tentare un [adescamento](#).
- **Possono infrangere la legge** Far girare foto del genere, anche tra minori, può essere considerato **diffusione** di immagini [pedo-pornografiche](#).

Un buon esercizio per imparare a gestire la comunicazione online è «**immaginarsi**» fuori dal contesto online

- Se sapessi che il vicino di casa o il tuo professore potrebbero leggere quello che hai inserito online, **scriveresti le stesse cose** e nella stessa forma?
- Sei sicuro che le foto e le informazioni che pubblichi ti piaceranno anche **tra qualche anno**?
- Prima di caricare/postare la “foto ridicola” di un amico, **ti sei chiesto se a te farebbe piacere** trovarti nella stessa situazione?
- Sei sicuro che **mostreresti “quella” foto** anche al tuo nuovo ragazzo/a?



NUOVO RUOLO DELLA VITTIMA MINORENNE

Art 2

Ciascun **minore ultraquattordicenne**, nonché ciascun **genitore** o **soggetto esercente la responsabilità** del minore, che abbia subito un atto di **cyberbullismo** (da indentificare tramite URL) può inoltrare al **titolare del trattamento** o al **gestore del sito internet** o del **social media**, un'istanza per **l'oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco** di qualsiasi altro **dato personale del minore**.

Se **entro 48 ore** il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media non hanno provveduto alla richiesta, l'interessato può rivolgere la richiesta al **Garante Della Privacy** che entro 48 ore prenderà provvedimento

Chi può segnalare un problema direttamente al gestore del sito o dei social media (titolare del trattamento dei dati)?

- **Il minore ultraquattordicenne**
- Il genitore o tutore

Cosa succede se il gestore del sito non risponde?

- Se entro 48 ore non risponde o non agisce, si può chiedere al Garante della Privacy

Cosa si può chiedere al gestore del sito sui nostri dati?

- Oscuramento
- Rimozione
- Blocco

Chi può segnalare chiedere al Garante d'intervenire

- **Il minore ultraquattordicenne**
- Il genitore o tutore

Come si può interpellare il Garante Della privacy?

- Compilando la form messa a disposizione sul sito del **Garante stesso** (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>)

MA NELLA PRATICA COME BISOGNA FARE?

Identificazione del link lesivo
<http://www.dominio.it/.....>

Identificazione del titolare del trattamento dei dati

Social network

Blog

Sito

Segnalazione

Segnalazione tramite piattaforma

Contatto diretto con blogger

Cercare moduli di contatto o identificare i responsabili nelle pagine del sito

Cosa richiedere

Oscureamento
Blocco
Rimozione dei dati custoditi in maniera illecita

Tempistiche

Azione entro 48 ore

Mancata risposta entro 48 ore

rimozione

Garante

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>)

entro 48 ore prenderà provvedimento

Responsabilità penale del minore: il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio. **Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile e incorre in sanzioni penali (diminuite di un terzo).**



Art. 7 Ammonimento

L'ammonimento è una procedura amministrativa, regolamentata all'art.8 comma 1-2 della L.38/2009.

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per fatti che costituiscono reato (...) commessi mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento (...)
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al raggiungimento della maggiore età

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Ecco alcuni link utili

- <http://www.icremedello.gov.it/bullismo-cyberbullismo/>
- <https://www.commissariatodips.it>
- <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>
- <http://www.corecomlombardia.it/opencms/attivita/WebReputation/>